



for a living planet®

**WWF Chieti – Pescara
ODV**

Tel: 3202788489

e-mail:

chietipescara@wwf.it

pec:

wwfabruzzo@pec.wwf.it

Corrispondenza:

Via Salomone 112

66100 Chieti

Chieti, 14.09.2022

Prot. n. 027/2022

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

OGGETTO: osservazioni sul procedimento del 15.09.2022 “SILE COSTRUZIONI S.R.L. Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.R.U.S.S.T. 7-93 – integrazioni al giudizio VIA n. 3614 del 17/02/2022” presentate da WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti

WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti intervengono con la presente con proprie osservazioni in relazione alla richiesta di VIA postuma presentata da SILE Costruzioni s.r.l. e in particolare sulle richieste di integrazioni n. 1, 2, 3 e successive presentate da codesto Comitato alla succitata ditta.

Si ripetono in forma sintetica le richieste di integrazione, cui fanno seguito le relative osservazioni.

Richiesta integrazione 1. Relazionare su quanto richiesto nel Giudizio n. 3478 del 29/07/2021 e nella Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, e cioè “in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell’azione amministrativa” ovvero “come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi in contestazione”.

Richiesta integrazione 2. Relazionare sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento in oggetto, a tal proposito il Comitato demanda al Servizio Valutazioni Ambientali la parallela verifica presso i Comuni di Chieti e Cepagatti, titolari dei poteri pianificatori nei rispettivi territori.

Sui punti 1 e 2 WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti ribadiscono che il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, si è pronunciato sul ricorso proposto dalla Regione Abruzzo per l’annullamento della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018, ad oggetto: “Programma PRUSST 7-93 Progetto per il completamento “MEGALO’ 2” - Richiesta di voltura titoli abilitativi Ditta Sile Costruzioni S.r.l.”, con protocollo n. 9260 del 26.4.2018” con la sentenza 69/2019 che, alla lettera, così provvede: *accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.* Il TAR ha dunque annullato il provvedimento impugnato nella sua interezza, compresa

Registrato come:
Associazione WWF
Chieti – Pescara ODV

Iscritta nel Registro
Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con det.
DA5/030 del 30/3/2010

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura

C.F. 93042550694



for a living planet®

la voltura dei titoli a suo tempo rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti (PE) ad altra ditta e non alla SILE Costruzioni S.r.l. Analogamente, il Consiglio di Stato con la propria sentenza N. 6044/2020 *conferma la sentenza impugnata* pronunciata dal TAR, per cui la determinazione conclusiva citata risulta annullata nel suo complesso e di conseguenza del tutto inefficace. Il vulnus dell'**assenza di titoli abilitativi validi** (la cui la proroga è stata peraltro richiesta oltre la scadenza della loro validità) resta dunque pienamente confermato così come sono **confermati i plurimi e ripetuti giudizi non favorevoli del Comitato VIA** a dispetto dei quali in zona Megalò sono stati parzialmente edificati dei manufatti a sostegno dei quali non esiste alcun titolo abilitativo valido. Non si vede come, in tali condizioni, possa anche soltanto ipotizzarsi che una valutazione a posteriori possa sanare una illegittimità sostanziale. Come già osservato in altre occasioni una simile procedura, semmai malauguratamente seguita, priverebbe di significato l'esistenza stessa della normativa di valutazione ambientale se un progetto privo di VIA positiva a priori può essere comunque avviato, in dispregio della normativa e del buon senso, e poi sanato a posteriori. In altri termini quei manufatti, realizzati in assenza di valide autorizzazioni, vanno considerati abusivi e quindi insanabili.

Si sottolinea inoltre come l'intera procedura si basi su una ordinanza del TAR che non può sostituire la sentenza di merito che dovrà essere pronunciata a breve dopo una discussione in aula per la quale il WWF Chieti-Pescara si è costituito per sostenere le proprie tesi. Non si capisce come sia possibile una discussione su una eventuale VIA postuma (a giudizio delle Associazioni scriventi comunque inattuabile) senza attendere che il Tribunale amministrativo emetta la propria sentenza.

Richiesta integrazione 3. Descrivere puntualmente e graficamente le opere realizzate e i relativi impatti generati nella fase di cantiere indicando anche la consistenza dei materiali di cantiere ancora presenti sull'area e la modalità di gestione delle terre e rocce... **e successive.**

Sul punto 3 e sui successivi le scriventi Associazioni sottolineano alcune apparenti incongruenze nella documentazione presentata dalla ditta (tralasciamo qui la confusione tra il carteggio esibito da SIRECC srl e quello aggiunto da SILE srl pur in assenza di una voltura valida che trasferisca i titoli abilitativi). In particolare si afferma che l'area sulla quale è previsto l'intervento risulterebbe impermeabilizzata, come viene esplicitamente indicato nella figura a pagina 29 della "03 SIA Allegato Relazione Idrologica Idraulica" ma le foto pubblicate nella pagina 5 e nelle successive della "Perizia Mirò_11082022", integrazione a firma dell'ing. Merlino, non sembrano affatto mostrare un'area piastrellata e impermeabile.

Si aggiunge qui di seguito, quale ulteriore documentazione, una immagine scattata da guardie volontarie ambientali WWF nel dicembre 2017 che mostra lo stato dell'area prima degli interventi.



for a living planet®



Si sottolinea che l'intervento determinerà in ogni caso ulteriore consumo di suolo (ed è risibile cercare di limitarne gli effetti gravi confrontando la superficie occupata con quella dell'intera area vasta del bacino fluviale) in un'area estremamente delicata. Il corpo recettore è infatti sempre e soltanto il fiume Pescara per cui, anche nel caso di eventi non eccezionali (quelli con tempi di ritorno pluridecennali) eventi peraltro ormai sempre più frequenti, le conseguenze di un sopraccarico possono essere drammaticamente gravi, se non immediatamente sul posto, nelle altre aree pertinenti al bacino fluviale. Si pensi a che cosa è accaduto nei sottopassi invasi dalle acque di ritorno dal fiume sia in occasione dell'alluvione del dicembre 2013 e di quella del 16 novembre 2017.

Si aggiungono, per eventuali consultazioni in merito, i seguenti link.

Dicembre 2013:

<https://archivio.notiziedabruzzo.it/primo-piano/donna-morta-nel-sottopasso-tra-pescara-e-san-giovanni-teatino.html>

Novembre 2017:

<https://www.ilcentro.it/pescara/con-l-auto-nel-sottopasso-allagato-salvi-1.1759418>



for a living planet®

Le scriventi associazioni, per quanto su esposto e per le ragioni già appalesate nelle precedenti comunicazioni ribadiscono come a loro avviso non sia giustificabile la procedura di VIA postuma, peraltro mai esplicitamente ordinata dal Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Pescara che ne ha semplicemente indicato la possibilità e che deve comunque tuttora pronunciarsi sul ricorso nell'udienza di merito che sarà prossimamente calendarizzata.

Chiedono inoltre che delle presenti osservazioni si tenga conto e che vengano allegate al verbale.

Con osservanza

Nicoletta Di Francesco

(Presidente WWF Chieti Pescara a nome
e per conto anche di Confcommercio Chieti,
Confesercenti Chieti e CNA Chieti)